

MISURA	CITAZIONE DEL TESTO OGGETTO DI OSSERVAZIONE/PROPOSTA	INSERIMENTO DEL TESTO EVENTUALMENTE MODIFICATO O INTEGRATO
	Integrazioni alla Misura 2 dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024 (Definizioni)	
2.1	1. Alla Misura 2.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:	
2.1	«ff) gestore dei servizi di pedaggio: il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione";	
2.1	gg) lunghezza del cantiere o del segmento di cantiere: è la lunghezza calcolata tra la segnalazione stradale di inizio del cantiere o del primo segmento di cantiere e la segnalazione stradale di fine del cantiere o dell'ultimo segmento di cantiere, effettuata in conformità alla normativa tecnica applicabile;	
2.1	hh) periodi di bollino giallo o rosso o nero: sono i giorni classificati come di traffico intenso (bollino giallo), intenso con possibile criticità (bollino rosso) o critico (bollino nero) dal Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, denominato Viabilità Italia di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 novembre 2011;	
2.1	ii) tariffa km applicata all'utenza: è la somma della tariffa unitaria base di competenza, dell'integrazione di cui all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, come integrato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e della quota Iva».	
	Modifiche alla Misura 4 dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024 (Diritto all'informazione relativa al viaggio)	
4.6	1. La lettera d) della Misura 4.6 è sostituita dalla seguente:	
4.6	«d) se al pedaggio sono stati applicati rimborsi di cui alla Misura 8-bis.2, con indicazione dei cantieri che li hanno originati, delle modalità di calcolo e di eventuale conguaglio.».	
	Modifica alla Misura 8 dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024 (Applicazione del pedaggio, programmazione dei cantieri e diritto al rimborso in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura)	
8.3	Al comma 8.3, le parole «dall'Autorità con successivo provvedimento», sono sostituite con le parole: «dalle Misure 8-bis e 8-ter».	
	Misura 8-bis (Meccanismo di rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura)	
	1.L'utente ha diritto al rimborso, parziale o integrale, del pedaggio al verificarsi di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura, dovute all'installazione di cantieri, qualora il percorso autostradale effettuato comprenda almeno una tratta elementare interessata dalla presenza di uno o più cantieri non emergenziali, intesa, per i sistemi chiusi, come la tratta sui cui insistono i medesimi cantieri delimitata da due barriere di esazione e, per i sistemi semi-chiusi e aperti, la tratta su cui insistono i cantieri delimitata dal primo ingresso e dalla prima uscita disponibili, secondo quanto previsto dalla presente misura.	
	2.Il rimborso di cui al punto 1 è dovuto nei casi in cui una o più tratte elementari incluse nel percorso effettuato dall'utente siano interessate dalla presenza, tra le ore 06:00 e le ore 22:00, di uno o più cantieri non emergenziali di lunghezza non inferiore a 0,5 km e di durata non inferiore a 4 ore, installati sulle corsie di marcia. Qualora il percorso effettivo dell'utente non sia rilevabile, il concessionario considera il percorso convenzionalmente rilevante ai fini del pagamento del pedaggio.	
	3.Il rimborso <i>R</i> è calcolato come sommatoria dei rimborsi maturati per ciascuna delle tratte elementari incluse nel percorso effettuato dall'utente dove sono presenti i cantieri di cui al punto 2, secondo la seguente formula:	
	4. L'impatto $I/Ca_{n,i}$ del segmento <i>i</i> del cantiere <i>n</i> riportato nelle Tabelle 1, 2 e 3, è calcolato secondo la seguente formula:	
	5. Il rimborso non è dovuto qualora:	

	a) per i sistemi chiusi, l'orario di ingresso e l'orario di uscita dell'utente dalla rete autostradale risultino entrambi compresi tra le ore 22:01 e le ore 05:59;	
	b) per i sistemi semi-chiusi e aperti, qualora il passaggio dell'utente dalla stazione di esazione rilevante ricada nella fascia oraria compresa tra le ore 22:01 e le ore 05:59.	
	6. L'utente ha comunque diritto al rimborso del 75% del pedaggio nel caso di eventi perturbativi alla regolare circolazione, che comportino situazioni di traffico bloccato non risolte dal concessionario entro 3 ore dall'inizio dell'evento. Il rimborso si intende riferito al pedaggio relativo alla tratta o alle tratte elementari interessate dall'evento perturbativo di traffico bloccato.	
	7. Fermo restando il diritto al rimborso di cui ai punti 1 e 6 per i mesi di utilizzo, l'utente titolare di abbonamento ha comunque diritto, a fronte della presenza di cantieri, previa rinuncia da comunicarsi con le modalità indicate nella carta dei servizi e nelle condizioni di abbonamento, al rimborso della quota parte di abbonamento non fruita.	
	Misura 8-ter (Modalità di rimborso)	
	1. Ai fini di quanto previsto alla Misura 8-bis.1, i concessionari sono tenuti a predisporre un sistema unico e integrato di rimborso del pedaggio agevolmente accessibile, in maniera non discriminatoria, a tutte le categorie di utenti.	
	2. Il rimborso di cui alla Misura 8-bis.2 è applicato direttamente all'atto della corresponsione del pedaggio dovuto, in riduzione dello stesso.	
	3. Il rimborso di cui alla Misura 8-bis.6 è notificato agli utenti registrati tramite la App unica, ed erogato:	
	a) in caso di utilizzo di sistemi di telepedaggio, tramite il gestore del servizio di pedaggio, al quale il concessionario trasmette gli opportuni flussi informativi;	
	b) in caso di utilizzo di altri sistemi di pagamento, tramite credito elettronico o, su richiesta dell'utente, a mezzo bonifico o carta di credito.	
	4. Per gli utenti non registrati, il concessionario garantisce più canali per l'invio della richiesta di rimborso, tra i quali almeno una specifica sezione del sito web, nonché un numero telefonico o punti fisici di assistenza. In presenza delle condizioni per il rimborso, il pagamento della somma dovuta è effettuato entro 30 giorni dalla richiesta.	
	5. Il concessionario è tenuto a fornire, su richiesta, all'utente che abbia percorso una o più tratte elementari interessate dalla presenza di cantieri di cui alla Misura 8-bis.2, gli elementi informativi necessari a verificare i presupposti del diritto al rimborso e la correttezza del relativo calcolo. Per le finalità di cui al periodo precedente, il concessionario è tenuto ad archiviare i dati in un sistema informatico sicuro (BDMS) che permetta di mantenere l'integrità delle informazioni, conservandoli per un periodo di tempo congruo, comunque non inferiore a 24 mesi a partire dalla data di fine cantiere o, in caso di reclamo, dalla data di presentazione del reclamo. I dati archiviati dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità.	
	Integrazioni alla Misura 14 dell'Allegato A alla delibera n. 132/2024 (Pubblicazione dei dati nel Portale dell'Autorità e disposizioni finali)	
	1. Alla Misura 14.4, è aggiunto il seguente periodo: «Gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alla Misura 8-bis, non possono essere recuperati dai concessionari autostradali tramite il pedaggio, fatte salve, per quanto attiene alle fattispecie di cui alla Misura 8-bis.2, le valutazioni del concedente in applicazione dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). Tali importi sono comunicati all'Autorità con cadenza annuale.».	
	2. Dopo la Misura 14.4 è aggiunta seguente la Misura 14.5: «14.5 Le Misure 8-bis e 8-ter si applicano alle nuove concessioni, nonché alle concessioni in essere attraverso atti aggiuntivi stipulati tra concedente e concessionario in occasione del primo aggiornamento o revisione del piano economico-finanziario del concessionario, e comunque non oltre il 31 marzo 2026.».	

[illegible]

<p>Per l'effettuazione di lavori di durata per i quali risulta impossibile la posa di un cantiere ogni sera e rimozione la mattina seguente, per ridurre le tempistiche di durata del cantiere e, nel contempo, limitare al minimo gli impatti sulla circolazione sia in termini di sicurezza che di comfort, da tempo Autostrada del Brennero SpA adotta uno schema di deviazione, denominato 3+1, che, utilizzando 3 corsie sulla carreggiata non interessata dal cantiere (2 corsie -emergenza e marcia- per un senso di marcia ed 1 corsia -sorpasso- per il senso di marcia opposto) + 1 corsia sulla carreggiata interessata dal cantiere, consentendo di mantenere disponibili al transito dei veicoli 2 corsie per direzione, come nella configurazione standard, garantendo valori di capacità, e quindi di fluidità, sostanzialmente comparabili a quelli delle singole tratte elementari in configurazione standard.</p> <p>Si ritiene pertanto che detti cantieri, che per altro risultano estremamente onerosi in termini economici e di gestione, non debbano essere inclusi tra cantieri che comportano un rimborso all'utenza, in quanto utilizzati proprio per non impattare negativamente sul traffico garantendo nel contempo la realizzazione delle opere previste.</p> <p>Si ritiene che debbano essere altresì esclusi dai cantieri soggetti a rimborso all'utenza, tutti quelli relativi a lavori previsti da Piano Finanziario, che, per loro natura, sono finalizzati alla realizzazione di nuove opere, ovvero all'incremento del valore dell'infrastruttura, e per questo risultano remunerati dal pedaggio in virtù dei piani regolatori quinquennali e sulla base di una convenzione stipulata con l'ente concedente che rende sostenibili gli investimenti.</p>	
<p>Si ritiene che le situazioni di traffico bloccato derivanti da eventi perturbativi diversi da cantieri siano da escludere dalle casistiche previste per il rimborso del pedaggio per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- derivando da circostanze esogene (condotte di guida autonome, tipologie di veicoli coinvolti, incidenti, tipologie di veicoli coinvolti, eventi meteorologici, eventi calamitosi, ecc.), i disagi alla circolazione derivanti non possono essere imputabili al Concessionario- le tempistiche connesse al ripristino delle condizioni normali della circolazione dipendono, nella maggior parte dei casi, anche da soggetti esterni preposti alla gestione delle emergenze (Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario, Polizia Stradale, Magistratura...) che assumono ruolo di comando anche nei confronti della struttura di gestione delle emergenze propria del concessionario;- risulta ad oggi impraticabile identificare i singoli veicoli coinvolti in eventuali blocchi della circolazione.	
<p><u>Risulta estremamente complesso e ad oggi impercorribile rimborsare l'utente con una riduzione del pedaggio all'atto della sua corresponsione</u>, sia perché le modalità di pagamento sono differenti fra loro (contante, carte di credito/debito, telepedaggio, etc.) e ognuna con le proprie specifiche peculiarità, sia per la già citata complessità di identificazione degli utenti che ne hanno diritto, sia perché la sua attuazione deve prevedere un sistema di pedaggiamento condiviso fra tutte le stazioni autostradali italiane interconnesse, variabile non soltanto giornalmente, ma anche per fascia oraria.</p> <p>Affinché il cantiere possa dar luogo al rimborso, deve avere una durata minima di 4 ore; questo elemento diverrebbe certo soltanto al termine delle 4 ore stesse, ma nel frattempo diversi utenti potrebbero essere già usciti da una stazione autostradale interconnessa.</p>	

Prot.n. 0046757/2025 del 14/05/2025 16:18:12
Pag. 12
Totali: (4)